



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione di quote della pensione, stipulato in data 24.07.2010 ed estinto anticipatamente nell'ottobre 2015, in corrispondenza della 62a rata, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, affinché accerti e dichiari il proprio diritto ad ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi in esito all'estinzione anticipata del contratto e, per l'effetto, condanni l'intermediario al rimborso, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, dell'importo €1.925,45, oltre alle spese sostenute per l'assistenza difensiva.

L'intermediario non si è costituito.

Il ricorrente, tuttavia, versa in atti le note di riscontro alle due lettere di reclamo a suo tempo inviate.

In tali riscontri, l'intermediario sostiene:

- in relazione alle commissioni d'intermediazione, di aver già provveduto a rimborsare al cliente quanto dovuto in conformità delle regole fissate in contratto;
- di non essere tenuto a rimborsare al cliente alcunché a titolo di commissioni bancarie;
- in relazione agli oneri assicurativi, che si è già provveduto a ristorare al cliente l'importo di € 159,05.

**DIRITTO**

Il ricorso va accolto parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

Il ricorrente formula domanda restitutoria per l'importo complessivo di € 1.925,45, senza specificare a quali voci di costo intenda fare riferimento. Tuttavia, nell'articolare la propria richiesta, fa applicazione del calcolo proporzionale su un monte costi indicato in € 5.064,91, corrispondente alla somma di premi assicurativi, commissioni bancarie e commissioni di intermediazione.

Secondo gli orientamenti dei collegi, sia le commissioni bancarie che quelle di intermediazione sono da considerarsi *recurring* per l'intero importo, non trovando applicazione il criterio contrattuale in ragione della mancanza di alcuna descrizione e distinzione delle attività *up front* da quelle invece soggette a maturazione nel tempo.

Dal conteggio estintivo risulta che al cliente, in sede di estinzione, sia stato rimborsato l'importo di € 522,58, già tenuto in considerazione dal ricorrente in sede di quantificazione della propria pretesa.

Su dette basi, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 60,61; per la commissione intermediazione € 1.558,78 ed € 147,03 per oneri assicurativi, per un importo complessivo di € 1.766,42.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.766,42.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO